

COMUNE DI CHIERI

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n.3/2010 e s.m.i.)

dal 23/03/2026 al 22/05/2026

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

L'ambito territoriale n. 25, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 387 e dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale del giorno 22/02/2019 n. 21-8447, comprende i Comuni di Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d'Asti, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO (da possedere alla data del 23/03/2026)

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. possono partecipare al presente bando i **richiedenti** che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- b) il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n.25 alla data di pubblicazione del bando;

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- c) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente

all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2 e s.m.i., **ossia ad euro 25.326,56.**

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) e alla lettera b) da possedersi da parte dei soli richiedenti.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2 e s.m.i., **ossia euro 50.653,12 di ISEE.**

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

ASSEGNAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE ED AI VIGILI DEL FUOCO E ALLE FORZE ARMATE

Come previsto quale aggiornamento con DPGR 22/09/2025 n. 4/R, i partecipanti al bando appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco e alle forze armate, saranno posti, in un'apposita graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale ad essi destinati.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze armate, agli operatori sanitari, nonché alle vedove/i e alle orfane/i degli appartenenti ai predetti Corpi caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno di cui sopra non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, pena l'esclusione.

Le domande dovranno pervenire, corredate da una marca da bollo di euro 16,00,

nel periodo dal 23/03/2026 al 22/05/2026,

presso il Comune di Chieri oppure nei Comuni dell'ambito territoriale n.25 (Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d'Asti, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena).

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine, cioè dopo le **ore 23:59 del giorno 22/05/2026**.

Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate con le seguenti **modalità**:

- di persona presso gli Uffici del Comune di Chieri – Sportello Unico Polivalente – via Palazzo di Città 10, 10023 Chieri (TO) – lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30; mercoledì pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 17.30;
- via posta con raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Comune di Chieri – via Palazzo di Città 10, 10023 Chieri (TO);
- via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.chieri@pcert.it nel rispetto della normativa vigente in merito alle comunicazioni informatiche (Rif. AGID – Agenzia per l'Italia Digitale <https://www.agid.gov.it>)

E' consentita la consegna della domanda da parte di persona diversa dal richiedente o componente del nucleo richiedente, se corredata da apposita delega, correttamente compilata e sottoscritta, e dalla fotocopia del documento di identità di delegato e delegante.

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni. E' fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

Per la **validità** delle domande farà fede:

- la data del rilascio della ricevuta nel caso di consegna diretta presso il Comune;
- la data del timbro postale per le spedizioni tramite raccomandata a.r. In tal caso, comunque, dovranno pervenire al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del presente bando, a pena di esclusione. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- la data di accettazione da parte del sistema per le spedizioni tramite P.E.C. personale. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Per informazioni relative al bando e alla modulistica è possibile contattare il Comune di Chieri - Servizi Sociali e Politiche del Lavoro esclusivamente con le seguenti modalità:

- scrivendo una mail a politichesociali@comune.chieri.to.it;
- telefonando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ai seguenti numeri:
011.9428347 – 011.9428359 – 011.9428252;

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. La condizione dell'invalidità deve essere documentata. Se l'invio della domanda avviene tramite p.e.c. i documenti devono essere allegati in formato .pdf.

Per quanto concerne i cittadini comunitari ed extracomunitari, l'assenza di proprietà immobiliari in Italia può essere comprovata dal Comune producendo copia di interrogazioni a sistema da Catasto Nazionale, l'assenza di proprietà immobiliari all'estero può essere comprovata da dichiarazione del nucleo richiedente; il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli a comprova di quanto dichiarato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni del richiedente e del suo nucleo familiare devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia sociale e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salva la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati, come previsto dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del reg. n. 679/2016. Titolare del trattamento è il Comune di Chieri - Via Palazzo di Città n.10 P.IVA 01131200014. L'informativa (art. 13 Reg. UE n. 679/2016) relativa al presente trattamento è resa mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Chieri: <https://www.comune.chieri.to.it/it/privacy>.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

All'istruttoria delle domande provvede il Comune di Chieri - Servizi Sociali e Politiche del lavoro, il quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di trenta giorni.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande, una volta istruite dal Comune di Chieri, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/10 e s.m.i.. La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 25 nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C., in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito. Le modalità, i termini perentori, e la procedura obbligatoria per poter opporre regolare ricorso vengono riportate nell'ultima pagina della graduatoria provvisoria.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi vengono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune avrà la facoltà ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R l'aggiornamento della graduatoria avviene mediante inoltro da parte del Comune alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di

nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazioni delle condizioni originariamente prese a riferimento. Le nuove domande e le richieste di modificazione sono numerate a cura del Comune secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione sopra indicato.

CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Ai fini della collocazione dei nuclei nelle rispettive aree e fasce di appartenenza, per reddito si intende quello annuo complessivo imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili.

CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti per l'accesso sono comprovati con dichiarazione sostitutiva (dichiarazione da allegare al modulo di domanda), sottoscrivendo la quale il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, sia in fase di istruttoria che all'atto dell'assegnazione, potranno essere richiesti documenti attestanti la veridicità delle dichiarazioni.

Inoltre, potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, qualora gli venisse assegnato un alloggio che si rendesse disponibile, non potranno rinunciare all'alloggio assegnato, salvo nel caso in cui questi non risultasse adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla L.R. n. 3/2010 e s.m.i. o non risultasse idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di invalidità o di documentate gravi condizioni di salute; in tali casi non perderanno il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

Il rifiuto a stipulare la convenzione di locazione relativa ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta l'annullamento dell'assegnazione, senza possibilità di ulteriore proposta per l'assegnazione di altro alloggio di edilizia sociale, salva successiva partecipazione a futuri bandi generali di concorso.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R ed eventuali s.m.i. e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
dell'Area Politiche Sociali, Educative, Culturali, Sportive
Servizio Sociale e Politiche del Lavoro